

REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Michela Muti	

A seguito dell'adunanza pubblica del 26 aprile 2017 ha assunto la seguente deliberazione.

Visti:

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- le linee guida ed il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, approvati in relazione al Rendiconto della gestione 2014 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015;
- la nota istruttoria sul rendiconto 2014 indirizzata al Comune di Accadia ed all'Organo di revisione, e le controdeduzioni depositate dall'Organo di revisione in data 31 gennaio 2017, successivamente sottoscritte, nella medesima formulazione, anche dal Sindaco del Comune di Accadia, in data 3 marzo 2017;
- le osservazioni conclusive del Magistrato relatore;
- l'ordinanza n. 30 del 3 marzo 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza pubblica in data 4 aprile 2017 per l'esame delle criticità evidenziate nelle suddette osservazioni finali;
- il verbale dell'adunanza del 4 aprile 2017 nel corso della quale il Presidente stante la tardiva produzione da parte del Comune di Accadia della documentazione richiesta in via istruttoria, ha rinviato la trattazione all'odierna adunanza;
- la documentazione depositata in data 4 aprile 2017, successivamente integrata in data 11 aprile 2017;

Udito il relatore Primo Ref. Rossana De Corato;

Udito, in rappresentanza del Comune di Accadia (FG), il Responsabile del Settore finanziario, Rag. Marco Russo, intervenuto unitamente al Sindaco, dott. Pasquale Murgante ed al Responsabile Affari generali, dott.ssa Filomena Paoletta.

Ritenuto in

FATTO

E' pervenuta la relazione dell'Organo di revisione del Comune di Accadia (2.504 abitanti) sul rendiconto relativo all'esercizio 2014, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015.

Dall'esame del questionario emergevano talune criticità e con nota istruttoria del 29 novembre 2016, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano alcuni chiarimenti in merito da fornire entro e non oltre il 13 gennaio 2017.

L'Organo di revisione ha richiesto una breve proroga del termine, ed in data 31 gennaio 2017 ha presentato le proprie deduzioni; successivamente, in data 3 marzo 2017 le medesime memorie sono state sottoscritte e depositate "a doppia firma" anche dal Sindaco del Comune di Accadia.

Il magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a superare i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2014 del Comune di Accadia (FG); nello specifico, è stato anche evidenziato che le informazioni fornite a riscontro dell'istruttoria, risultavano essere assolutamente insufficienti, parziali ed incongruenti e, pertanto si sollecitava l'ente, tra

l'altro, ad integrare le proprie memorie in prossimità dell'adunanza collegiale.

Il Presidente ha fissato l'adunanza pubblica in data 4 aprile 2017 nel corso della quale considerata la tardiva produzione da parte del Comune di Accadia della documentazione richiesta in sede d'istruttoria, ha disposto la trattazione all'odierna adunanza.

Preliminarmente il magistrato istruttore ha evidenziato che, nonostante il rinvio alla data odierna e la conseguente rimessione in termini per la presentazione dei chiarimenti richiesti, il Comune di Accadia ha presentato, ancora una volta, una documentazione incompleta. I rappresentanti dell'ente in sede di discussione orale si sono riportati sostanzialmente a quanto dedotto nelle memorie scritte, non fornendo ulteriori chiarimenti sulle criticità rilevate.

All'esito del contraddittorio il Collegio, anche sulla scorta dei documenti pervenuti in prossimità dell'adunanza collegiale, ha ritenuto in generale carenti ed elusive le controdeduzioni dell'ente e, comunque, nello specifico insufficienti ed omissive su alcuni rilievi già formulati sia in via istruttoria, sia nelle osservazioni prodromiche al deferimento dinnanzi a questa Sezione regionale.

I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente su specifiche criticità, alcune delle quali derivavano, anche, dalla circostanza che l'ente su alcune questioni peculiari non avesse fornito alcuna risposta agli approfondimenti richiesti in sede istruttoria.

Le problematiche evidenziate nelle osservazioni conclusive atenevano ai seguenti punti:

- incongruenze nel calcolo del risultato della gestione di competenza;
- flussi di cassa ed individuazione delle somme vincolate;
- entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo ed applicazione dell'avanzo vincolato;
- salvaguardia degli equilibri;
- disallineamento nel calcolo del risultato di amministrazione;
- mancato accantonamento per il finanziamento di passività potenziali;
- incompletezza dei dati relativi all'anticipazione di tesoreria;
- recupero evasione tributaria;
- debiti fuori bilancio.

Per quel che concerne, invece, le criticità indicate di seguito il Comune di Accadia non aveva fornito alcun esplicito riscontro all'esito dell'istruttoria: somme per accensione di mutui, fondo svalutazione crediti, risultati della gestione, movimentazione nell'anno 2014 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010, anzianità dei residui, servizi conto terzi, anticipazione di liquidità ex art. 1 co. 13 del D.L. 35/2013, rapporto sulla tempestività dei pagamenti, contenimento delle spese, organismi partecipati, rispetto del patto di stabilità, spese per il personale, contrattazione integrativa, atti di transazione, riaccertamento straordinario dei residui, dati Sirtel e parametri di deficiarietà.

DIRITTO

QUADRO NORMATIVO.

Prima di procedere all'esame delle criticità rilevate nel rendiconto dell'esercizio 2014 del Comune di Accadia (FG) appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente

periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. n. 149/2011 che l'art.3 del D.L. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-*bis* nel D.Lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-*bis* prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente *anche* collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Le criticità riscontrate

1.-Risultato della gestione di competenza

In sede istruttoria, era stato rilevato che il risultato della gestione di competenza inserito nel questionario, pari ad € 18.751,10, differiva rispetto al risultato di € 22.319,19, derivante dalla somma algebrica dei saldi di parte corrente e di parte capitale indicati nello schema analitico degli equilibri di bilancio.

Inoltre, era stato segnalato che l'equilibrio di parte capitale, presentava un risultato negativo in termini di "differenza di parte capitale" (- € 256.776,28), unitamente ad una consistente discrasia tra i dati previsionali di bilancio e quelli del rendiconto riferiti alle entrate ed alle spese di parte capitale. Anche su tale punto erano stati chiesti chiarimenti. Il comune e l'organo di revisione nelle memorie depositate in data 3 marzo 2017, per un verso non avevano riscontrato il primo rilievo, e per l'altro si erano limitati a fornire la seguente spiegazione: *"...La differenza è dovuta per € 221.000,00 che è l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (parte vincolata per trasferimenti) e di € 35.776,28 dovuti ad un errato calcolo dove è stato cancellato erroneamente un accertamento di residuo attivo di parte capitale confluito nell'avanzo di amministrazione..."*.

Considerato che la risposta è stata ritenuta incompleta, inconferente ed assolutamente priva di alcun elemento (o dato) che potesse consentire il superamento del rilievo, sono stati richiesti ulteriori approfondimenti in sede di deferimento.

Con successiva nota dell'11 aprile 2017, il comune ha confermato che il risultato della gestione di competenza è pari ad € 18.751,10, allegando a supporto la relativa documentazione di bilancio (quadro generale riassuntivo, quadro riassuntivo gestione di competenza, quadro riassuntivo gestione finanziaria ecc.). Inoltre, ha rielaborato lo schema degli equilibri di bilancio che pur riportando (ancorché con un errore materiale di trascrizione in quanto sono stati invertiti due numeri) i dati già inseriti nel questionario, evidenziano, comunque, un risultato della gestione di competenza non corrispondente ad € 18.751,10. In altri termini, l'ente, neanche nel corso della discussione orale, è stato in grado di spiegare la discrasia di € 3.568,09 (derivante dalla seguente differenza: € 22.319,19 meno € 18.751,10). Tuttavia, dalla verifica della documentazione acquisita agli atti e dalla consultazione della banca dati "Finanza locale" del Ministero dell'Interno, è emerso che il Comune di Accadia ha impegnato sul titolo III alla voce "Rimborso per anticipazioni di cassa" l'importo di € 397.753,62, a fronte di un accertamento sul titolo V alla voce "Anticipazioni di cassa" di € 394.185,53, violando il principio contabile n. 2, punto 60 (all'epoca vigente) che prevedeva: *"...Per le anticipazioni di tesoreria, l'impegno è assunto in misura corrispondente all'ammontare massimo dell'anticipazione utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento..."*.

Di conseguenza, l'aver assunto un impegno di spesa maggiore rispetto all'importo accertato (e quindi utilizzato) nel medesimo esercizio finanziario costituisce una grave violazione dei principi contabili. Tale operazione palesa l'esistenza, a fine esercizio 2013, di uno scoperto di tesoreria che il comune ha rimborsato nel 2014 assumendo un maggiore impegno a competenza, piuttosto che liquidare la somma a residuo.

Inoltre, non è stato possibile verificare nel dettaglio la contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, in quanto l'ente non ha aggiornato i dati nel Sirtel per gli esercizi dal 2012 al 2015, così come rilevato anche nel corso dell'adunanza collegiale.

Rammenta il Collegio che anche il D.Lgs. n. 118/2011 al punto 3.26 dell'allegato 4/2 prevede che *"...Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.*

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate

per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate...".

Per quel che concerne, invece, le criticità evidenziate in relazione alla cospicua differenza di parte capitale l'ente si è limitato a confermare che è stata applicata la quota di avanzo vincolato pari ad € 221.000,00 e che l'ulteriore differenza è stata compensata con il risultato positivo riveniente dalla parte corrente. Nulla è stato spiegato in ordine alle dinamiche gestionali che hanno determinato tale disequilibrio, né in merito al notevole scostamento registrato a consuntivo rispetto ai dati del bilancio di previsione.

2.- Flussi di cassa

In sede istruttoria era stato chiesto di chiarire: *"...per quale motivo la cassa al 31 dicembre 2014 risulta interamente libera (punto 1.6.2), nonostante dalla tabella relativa ai flussi di cassa sembrerebbe che la cassa positiva derivi esclusivamente da riscossioni imputabili ai titoli IV e V...."*.

L'organo di revisione ed il comune con nota in data 3 marzo 2017 hanno sinteticamente confermato che: *"...Il fondo cassa alla fine dell'esercizio 2014 ammonta ad € 139.138,51 ed è costituito da fondi non vincolati..."*.

In prossimità dell'odierna adunanza, è stato ricostruito il *trend* dei flussi di parte capitale dal quale si evince che il saldo tra le riscossioni e gli incassi (a residuo e a competenza) è stato influenzato sia dalle anticipazioni di tesoreria (escluse dal computo delle entrate per investimenti), che dalle anticipazioni di liquidità con le quali sono state pagate spese correnti. Nello specifico, l'ente ha affermato che il fondo cassa deriva per la parte di competenza da parte capitale e per la parte residui da parte corrente; in definitiva, secondo quanto prospettato dal comune, le maggiori criticità sembrerebbero essere imputabili ai notevoli ritardi con i quali vengono riscossi i canoni idrici, le cui liste di carico sono notificate nell'esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del credito.

Sulla base di quanto evidenziato il Collegio ritiene superato il rilievo.

3.- Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, applicazione dell'avanzo di amministrazione e mancata costituzione del fondo svalutazione crediti

In sede istruttoria era stato formulato il seguente rilievo: *"...Dalla Tabella 1.3 Entrate: risultano accertati € 221.000,00 per "Altre", ovvero: avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (2013). Considerato che il suddetto avanzo risultava per una quota parte vincolato (€ 45.000,00 di cui € 15.000,00 per fondo svalutazione crediti), l'ente dovrà specificare se, e in che misura, i debiti (Sentenze esecutive ed atti equiparati) per i quali è stato utilizzato potessero essere finanziati e pagati con avanzo vincolato..."*.

Con nota del 3 marzo 2017, l'Organo di revisione ed il comune, non fornendo alcun nuovo elemento di approfondimento, si sono limitati a dichiarare che l'avanzo di € 221.000,00 non fa parte dell'avanzo vincolato ma dell'avanzo libero. Con successive memorie, l'ente ha rappresentato che si è trattato di un errore e che i debiti fuori bilancio sono stati finanziati con avanzo non vincolato, a tal fine ha rinviato ad una tabella allegata, riferita al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2013, dalla quale si evincerebbe

tale dato.

In disparte la considerazione che la tabella trasmessa -stampata in data 8 aprile 2017- non si comprende se costituisca un allegato al rendiconto 2013 o un estratto della relazione dell'Organo di revisione al conto consuntivo 2013 oppure una mera rielaborazione del risultato di amministrazione utilizzando lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011; si evidenzia, comunque, la contraddittorietà di quanto sostenuto dall'ente; invero, nel precedente punto a) della medesima nota del 11 aprile 2017 (stessa pagina 1), si conferma la natura vincolata del suddetto avanzo di amministrazione proprio nella parte in cui il Sindaco riferisce testualmente che: *"...il risultato negativo pari ad € 256.776,28 esso è coperto dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 221.000,00..."*.

Inoltre, il riferimento all'avanzo vincolato è contenuto anche nella relazione redatta dal Segretario comunale in data 29 aprile 2015, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2014, e trasmessa in data 4 aprile 2017, nella quale si riferisce al punto 6 che: *"...L'avanzo di amministrazione è composto esclusivamente da fondi vincolati, di cui non emerge la provenienza..."*.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto dedotto dal comune, non può esimersi dall'evidenziare che le informazioni rese sono incongrue, contraddittorie e soprattutto non consentono di verificare se effettivamente il Comune di Accadia abbia correttamente gestito l'applicazione dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2014, in quanto non è stata comprovata l'asserita natura non vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Infine, la problematica inerente all'apposizione dei vincoli sul risultato di amministrazione implica anche la verifica della regolare costituzione del fondo svalutazione crediti prevista dalla normativa vigente all'epoca (cfr. art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012 nonché art. 1 co. 17 del d.l. n. 35/2013 convertito dalla l. n. 135/2012 ed infine dall'art. 3-bis del d.l. n. 16/2014 convertito dalla l. n. 68/2014). Su tale punto il comune non ha fornito esplicitamente i chiarimenti richiesti, tuttavia, nella suindicata relazione redatta dal Segretario comunale in data 29 aprile 2015, si riferisce che: *"...Nel caso specifico del Comune di Accadia, si rileva che, nel corso dell'ultimo triennio, non è stato costituito il Fondo svalutazione crediti. Pertanto, il mantenimento dei residui influisce in maniera determinante e decisiva ai fini della formazione e quantificazione del risultato di amministrazione, nonché ai fini della successiva applicazione dello stesso..."*. Tali considerazioni inducono a ritenere che la mancata apposizione sull'avanzo di amministrazione di vincoli di legge, anche soltanto provenienti dalla violazione dell'obbligo di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti, può aver determinato la rappresentazione di un avanzo maggiore rispetto a quello effettivo, se non addirittura aver occultato un vero e proprio disavanzo di amministrazione.

4.- Salvaguardia degli equilibri

In corso d'istruttoria è emerso che l'ente non aveva adottato i "provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio", a tal proposito era stato chiesto di

esplicitarne le motivazioni. Con memorie del 3 marzo 2017 il Revisore dei conti ed il comune, a rettifica di quanto dichiarato nel questionario, si erano limitati ad informare che il Comune di Accadia aveva adottato la deliberazione di C.C. n. 19 del 30 settembre 2014, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2014. Con successive controdeduzioni depositate in prossimità dell'adunanza collegiale, l'ente ha confermato di aver approvato la suddetta deliberazione, ha trasmesso i prospetti dimostrativi degli equilibri, ma non ha fornito copia del provvedimento consiliare.

Il Collegio, in considerazione di quanto suesposto, ritiene parzialmente superato il rilievo, anche se, ancora una volta, rappresenta che la condotta tenuta dal comune nel corso dell'attività istruttoria e collegiale posta in essere da questa Sezione di controllo, evidenzia una grave superficialità ed impedisce, di fatto, i necessari approfondimenti contabili.

5.- Disallineamento nel calcolo del risultato di amministrazione

Nel corso dell'istruttoria è stato rilevato che il risultato di amministrazione indicato è pari ad € 59.359,58 che differisce rispetto al risultato, pari ad € 12.197,10, che deriva dal calcolo dell'avanzo effettuato secondo il seguente metodo: fondo cassa + residui attivi - residui passivi. Nelle controdeduzioni in data 3 marzo 2017 è stato specificato che l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 59.359,58, senza tuttavia che fossero state apportate le necessarie correzioni dell'entità dei residui, ovvero del fondo cassa.

Con successive memorie dell'11 aprile 2017, il Comune di Accadia ha ribadito che il risultato di amministrazione è pari ad € 59.359,58 ed ha allegato il prospetto dell'avanzo, unitamente all'elenco dei residui attivi e passivi. Dalla verifica della documentazione fornita, si è riscontrato che a fronte di un fondo cassa di € 139.138,51 (pari a quello dichiarato nel questionario), permane una discrasia tra il saldo dei residui attivi e passivi (€ -79.778,93) trasmesso unitamente alle memorie, ed il medesimo saldo risultante dal questionario (€ -126.941,41). Il suindicato disallineamento comporta, ovviamente, un diverso risultato di amministrazione. Fermo restando che, con ogni probabilità, è stata erroneamente compilata la relativa tabella del questionario, osserva il Collegio che le carenti ed inesatte informazioni acquisite nel corso dell'attività istruttoria sono, per un verso, esclusivamente imputabili alla trascuratezza del comune nell'elaborazione delle risposte fornite a questa Sezione di controllo e, per l'altro, hanno reso impossibile un'analisi contestuale e circostanziata dei dati contabili riferiti al rendiconto 2014.

Pertanto, ritiene il Collegio che, almeno sotto questo profilo, il rilievo non può ritenersi superato.

6.- Mancato accantonamento per il finanziamento di passività potenziali

L'istruttoria ha evidenziato che il comune non aveva fornito spiegazioni in ordine alla mancata predisposizione di accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali.

Con nota in data 3 marzo 2017, era stato dichiarato che: *"...Non è stato possibile predisporre accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali in quanto mancano alcuni dati come la verifica delle liti pendenti del Comune..."*.

Nelle controdeduzioni rassegnate in prossimità dell'odierna adunanza collegiale, l'ente ha confermato il mancato accantonamento ed ha reiterato la medesima motivazione; nello specifico, ha precisato che si è verificata l'omessa trasmissione dei dati relativi al contenzioso da parte del competente ufficio legale. Inoltre, ha specificato che si è provveduto ad accantonare € 10.800,00 nel 2015 e nel 2016.

Osserva il Collegio che la motivazione addotta a giustificazione del mancato accantonamento è priva di pregio, infatti, è difficilmente credibile che in un comune di poco più di 2.000 abitanti e con un numero complessivo di dipendenti di circa 20 unità, possano essersi verificate tali carenze organizzative e di comunicazione tra gli uffici competenti.

D'altra parte, non può non evidenziarsi che nell'esercizio finanziario 2014 il Comune di Accadia ha riconosciuto un debito fuori bilancio d'importo consistente, il quale, come si avrà modo di approfondire nel successivo punto 9, era già noto nel precedente esercizio 2013, derivante da una sentenza della Corte d'Appello di Bari, successivamente portata in esecuzione con atto di precetto nel corso del 2014.

Tale circostanza induce a ritenere come poco probabile che, proprio nell'esercizio di riferimento, il comune non avesse potuto quantificare l'ammontare del fondo contenzioso per mancanza delle necessarie informazioni.

Rammenta il Collegio, che la questione relativa all'accantonamento di un fondo per le passività potenziali a fronte di contenzioso pendente, è stata oggetto recentemente di una pronuncia della Sezione delle Autonomie (cfr. Deliberazione. 3/SEZAUT/2016/QMIG). La Sezione romana nell'affrontare la questione relativa alle modalità di accantonamento del fondo contenzioso nell'avanzo di amministrazione, alla luce delle operazioni di cui all'art. 3, comma 7, lett. e), del D.Lgs. n. 118 del 2011, ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo la quale il "fondo spese legali" debba essere determinato nel primo esercizio del bilancio di previsione, o in quote uguali tra gli esercizi del bilancio finanziario, sia per il contenzioso sorto nell'anno precedente e nell'anno in corso (2014 e 2015), sia per il contenzioso formatosi negli esercizi precedenti (2013 e anteriori).

Invero, sotto il profilo esegetico si è ritenuto che la nuova disciplina non prevede alcuna modalità differenziata, per l'accantonamento del fondo rischi, con riferimento agli anni ante 2014 e a partire dal 2014, salva la possibilità di ripartire l'onere eccessivo in quote uguali, nei termini indicati dal "Principio applicato della contabilità finanziaria, par. 5.2, lett. h.)".

Alla luce di quanto suesposto, la Sezione nel corso della valutazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2015, si riserva di approfondire le modalità di costituzione del fondo contenzioso seguite dal Comune di Accadia, anche con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015.

7.- Incompletezza dei dati relativi all'anticipazione di tesoreria

In via istruttoria era stato formulato il seguente rilievo: *"...Il Prospetto 1.6.4a del questionario è incompleto dei dati richiesti. Infatti dalle banche dati Siope e MinInt-Fin.Loc. si evidenzia il ricorso alle anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2014, così come nei*

precedenti esercizi (2011, 2012 e 2013). Inoltre, sempre dalla banca dati Siope, risulta una differenza tra incassi e pagamenti a titolo di anticipazioni di tesoreria (cfr. banca dati Siope 2015 – cod. 5100 – entrate e cod. 3101 – spese) per gli esercizi 2013 (€ 3.568,00) e 2014 (€ 10.251,63); pertanto, si chiede di provvedere a ricompilare correttamente tutte le voci della tabella in argomento e motivare l'incongruenza accertata nel Siope comunicando il dato corretto su eventuali scoperti.

Si riferisca se nel corso del 2014 e del 2015 sono stati utilizzati, per impieghi di parte corrente, fondi aventi specifica destinazione, avendo cura di specificarne l'importo e se questi sono stati ricostituiti nei termini di legge. Inoltre, in caso di risposta affermativa, si chiede (per ciascuno degli anni specificati): a) se l'utilizzo di tali somme è avvenuto nel rispetto della prescrizione di cui al comma 3 del 195 del TUEL; b) se nel periodo di utilizzo di tali somme è stato rispettato il vincolo di cui al comma 1 del 222 del TUEL (fondi aventi specifica destinazione + anticipazione massima < o = al limite anticipazione massima concedibile). Deve essere allegata una dichiarazione firmata dall'organo di revisione e dal responsabile dei servizi finanziari relativa al rispetto delle prescrizioni indicate alla lettera a) e b).

Si vorrà trasmettere copia del prospetto di derivazione extra-contabile (fornito dal tesoriere) dal quale si evinca l'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a fine esercizio 2014 e 2015, nonché il saldo della cassa al 31/12/2014 e 31/12/2015.

Infine, si richiede copia della Deliberazione di Giunta per gli esercizi 2014 e 2015 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di tesoreria..."

La risposta fornita con nota del 3 marzo 2017 si limitava a comunicare che: *"...L'incongruenza è stata eliminata perché trattasi di provvisori di entrata e di uscita che sono stati regolarizzati in ritardo con l'istituto di tesoreria. Non sono stati utilizzati per impegni di parte corrente..."*.

In sede di deferimento all'odierna adunanza collegiale, il magistrato istruttore reiterava le istanze formulate nel corso degli approfondimenti istruttori, ed evidenziava che le risposte fornite erano incomplete e superficiali.

Nelle controdeduzioni rassegnate in data 11 aprile 2017, il Comune di Accadia specificava che l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2014 si era chiusa in pareggio ed allegava i prospetti trasmessi dalla tesoreria comunale. In definitiva, anche dopo la convocazione in adunanza pubblica e lo svolgimento della discussione orale, l'ente ha perpetuato la propria inadempienza rispetto alle richieste istruttorie, non fornendo i chiarimenti e le certificazioni richieste. Né, tantomeno, si possono ritenere esaustive ed idonee a superare i suindicati rilievi, le informazioni rivenienti dagli estratti conto bancari del tesoriere; invero, dagli stessi sembrerebbe, addirittura, che nel 2014 l'ente non abbia neanche fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Orbene, il Collegio, nel confermare le considerevoli violazioni di legge in ordine alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, già evidenziate nel precedente punto 1,

non può esimersi dal censurare la condotta gravemente inadempiente tenuta dal comune, che ha negativamente condizionato il regolare svolgimento dell'istruttoria, sia in termini di completezza che di esaustività.

8.- Recupero evasione tributaria

Nel corso dell'istruttoria era stato formulato il seguente rilievo: *"... Per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, si riscontrano accertamenti assenti derivanti dal recupero dell'evasione dei singoli tributi di pertinenza (così come già evidenziato nella precedente istruttoria per i rendiconti 2011-2012-2013). Considerato che l'Ente, con nota prot. n. 3300 del 27/09/2015, ha informato questa Sezione che la suddetta attività di recupero è stata avviata a partire dall'esercizio 2011 soprattutto per i tributi Ici e Tarsu; si vorrà inviare il dato aggiornato delle riscossioni al 30/06/2016, precisando dettagliatamente, se l'importo è stato accertato mediante emissione di ruoli, se il medesimo riguarda il recupero di somme relative a cespiti mai accertati sino al 2014, ovvero a ruoli emessi con riferimento ad evasioni per morosità, utilizzando l'apposita tabella in formato excel (di cui si riporta di seguito lo schema):*

Tabella 1

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Tributo evaso</i>	<i>Tipologia evasione</i>	<i>Importo accertato</i>	<i>Importo riscosso al 30 giugno 2016</i>
------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------------

Nelle memorie rassegnate in data 3 marzo 2017, l'Organo di revisione ed il Sindaco fornivano una risposta parziale ed assolutamente inidonea a superare il rilievo, infatti, riferivano che: *"...Trattasi di mero errore di trascrizione perché vi sono accertamenti al Titolo I – entrate tributarie – per accertamenti Ici e Tarsu-Tares anni precedenti per cui saranno rettificate le tabelle del Siquel..."*.

Con memorie depositate in data 11 aprile 2017, il comune ha rappresentato che le maggiori criticità nella riscossione dei tributi sono ravvisabili per la Tares e l'Imu; infatti, ha comunicato che vi sarebbe, per ciascun tributo una differenza di circa € 100.000,00, rispetto alle somme accertate. Si osserva, tuttavia, che i dati trasmessi (elenco di tutte le entrate tributarie previste in bilancio, accertate ed incassate) sembrerebbero riferirsi agli accertamenti tributari complessivamente contabilizzati nel 2014 e non, invece, a quelli derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, così come era stato richiesto in via istruttoria; né durante la discussione orale l'ente è stato in grado di fornire ulteriori chiarimenti.

Inoltre, l'ente ha riferito che nel 2015 l'Ufficio tributi si è attivato per recuperare i tributi degli anni precedenti, a tal fine ha trasmesso un elenco compilato in excel/ dal quale, tuttavia, non si desumono in quali anni sono stati contabilizzati gli accertamenti e le relative riscossioni, oltre a non dare indicazione alcuna sugli incassi realizzati a residuo e a competenza. Anche su tale specifico punto, il Comune di Accadia non ha evaso esaurientemente le istanze istruttorie.

Il Collegio evidenzia, come già rimarcato per le criticità rilevate nei precedenti paragrafi, che i dati inseriti nel questionario 2014, le controdeduzioni rassegnate, le risultanze contabili e, in generale, i documenti trasmessi dall'ente presentano delle informazioni contraddittorie, inattendibili ed incomplete tanto da rendere difficoltosa, se non impossibile, la ricostruzione esatta dell'andamento degli accertamenti contabilizzati e delle riscossioni registrate a titolo di evasione tributaria.

9.- Criticità relative ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2014

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il Comune di Accadia aveva proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per € 221.000,00, utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione 2013.

Considerato che all'esito dell'istruttoria l'ente ed il Revisore dei conti non avevano fornito tutte le informazioni richieste (per es.: in quale esercizio finanziario l'Ente è venuto "formalmente" a conoscenza della sussistenza di tale debitoria, eventuali rateizzazioni nei successivi esercizi finanziari, ecc.), bensì si erano limitati a rispondere che: *"...L'avanzo utilizzato per il finanziamento di € 221.000,00 non era vincolato nell'esercizio finanziario 2014, è stata notificata sentenza di secondo grado per indennità di esproprio ai legittimi proprietari. Non vi sono alla data del 31 dicembre 2014 debiti fuori bilancio ancora da riconoscere..."*, in sede di deferimento all'adunanza collegiale è stata disposta la trasmissione di una relazione illustrativa delle vicende gestionali che hanno generato la formazione dei suddetti debiti.

Sul punto il Comune di Accadia ha precisato che il riconoscimento del debito fuori bilancio, a seguito di sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari di condanna al pagamento di € 321.769,40 per illegittima espropriazione, è avvenuto solo per il minor importo di € 221.000,00, mentre per la somma residuale è stata prevista l'alienazione di beni del patrimonio disponibile comunale. Inoltre, non ha specificato se, almeno per la quota finanziata, si è proceduto al pagamento.

Nel corso della discussione orale il Responsabile del Settore finanziario ha dichiarato che, ad oggi, non sono ancora stati individuati i cespiti da alienare per il finanziamento del debito. In altri termini, il Comune di Accadia dopo tre anni dall'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, non ha garantito l'integrale finanziamento, né pare abbia concordato un piano di rateizzazione con i creditori ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

Preliminarmente, si evidenzia che dalla deliberazione consiliare n. 19/2014, con la quale l'ente ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio *de quo*, risulta che la quota di avanzo di amministrazione applicato è pari ad € 215.161,39 e non ad € 221.000,00, così come più volte dichiarato dal comune (cfr. memorie in data 3 marzo 2017 e 11 aprile 2017). Su tale inspiegabile discrasia nulla è stato specificato.

Osserva il Collegio che il comune ha posto in essere delle condotte violative della normativa che disciplina le modalità, la tempistica ed il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, recata dagli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel).

Preliminarmente si osserva che il fenomeno dei debiti fuori bilancio crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n.8), calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, considera la consistenza di tale debitoria.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, l'ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve, quindi, provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale in presenza dei requisiti di legge richiesti). Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000). La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.

Al riguardo, evidenzia il Collegio che secondo il Principio contabile n. 2 (nella formulazione all'epoca vigente): *"...i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti..."* (punto n. 94).

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

Rileva, inoltre, il Collegio che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi, soprattutto nel caso in cui si dovesse consolidare la deleteria prassi di indugiare nel riconoscimento e trasferire, agli esercizi successivi, l'onere relativo a partite debitorie riferite a quelli precedenti, cui

normalmente si ricorre per ovviare alla difficoltà di far fronte, con risorse del bilancio di competenza, a spese ordinarie prevedibili e programmabili.

A tal riguardo, si segnala, che la Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del MEF, relativa al "Patto di stabilità per il triennio 2014 - 2016" ha espressamente previsto che: *"...Dal lato delle uscite, ... rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto..."*.

Questa Sezione regionale ha già avuto occasione di approfondire la tematica dell'elusione del patto di stabilità derivante dal mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio (cfr. Deliberazione n.162/PRSP/2014).

Nel caso specifico del Comune di Accadia, la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la tempistica del finanziamento e, con ogni probabilità, del pagamento, non è stata gestita in modo rituale e nel rispetto dei requisiti e termini previsti dalla legge. Infatti, per un verso, il debito fuori bilancio riveniente dalla condanna con sentenza di II grado immediatamente esecutiva, è stato riconosciuto solo a seguito dell'atto di precetto notificato dai creditori nell'esercizio 2014 e non, invece, immediatamente dopo la notifica della sentenza; per altro verso, non è stato garantito interamente il finanziamento della spesa al momento del riconoscimento, né ha fatto seguito, ovviamente, il pagamento nel termine massimo triennale previsto dalla legge dall'art. 194 comma 2 del Tuel.

Tale ultimo rilievo, appare particolarmente grave se si considera che sono trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di riconoscimento del debito, senza che il comune abbia adottato i necessari provvedimenti di bilancio per assicurare l'integrale copertura finanziaria e l'estinzione del debito; quest'ultima, a rigore, non avrebbe potuto superare l'esercizio 2016.

In buona sostanza, sembrerebbe delinearsi una condotta elusiva, sia con riferimento al tardivo riconoscimento del debito (e lo slittamento nel successivo bilancio di esercizio), che alla mancata integrale copertura finanziaria che ha, all'evidenza, comportato un minor impegno di spesa rispetto all'entità complessiva del debito dovuto.

Rammenta il Collegio che l'esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio finanziario costituisce un preciso dovere dell'organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza.

Si evidenzia che la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente affermato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie

di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* ed il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In tale prospettiva l'art. 194, primo comma, del TUEL rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria; onde per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è, dunque, richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005 e sez. contr. Campania n. 213/2013) mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario.

Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Nella delineata prospettiva interpretativa, la delibera consiliare svolge sia una funzione tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; sia garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n. 180/PRSP/2014 e n. 122/PRSP/2016).

La correttezza del tempestivo riconoscimento è confermata dal punto 103 del principio contabile n. 2 (all'epoca vigente), secondo cui "*...Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente...*".

Pertanto, alla luce dell'attuale normativa, non è consentito all'ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell'art. 194 del TUEL. che garantisce una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell'ente locale, né di procedere al pagamento di tale tipologia di debiti prima dell'adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio (cfr. ex multis Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Basilicata n.6/PAR/2007).

L'ente, in caso di contenzioso giudiziario, ha l'onere di accantonare le risorse necessarie per tutelarsi, quantomeno sotto il profilo finanziario, da una probabile soccombenza ed

evitare o neutralizzare gli effetti sfavorevoli che ne potrebbero derivare; tuttavia, anche la sussistenza di uno specifico fondo non consentirebbe, comunque, all'ente di omettere la delibera di riconoscimento, in quanto in tal modo si vanificherebbe la disciplina di garanzia predisposta dall'ordinamento. Anche su tale adempimento il Comune di Accadia si è dimostrato inottemperante, così come già specificato nel precedente paragrafo 6, al quale si rinvia per le valutazioni di merito.

Al tardivo riconoscimento consiliare del suddetto debito fuori bilancio, si aggiunge la constatazione che, a tutt'oggi, il comune non ha predisposto gli atti gestionali necessari per garantire l'adeguato finanziamento del debito (individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile comunale), non ha assunto, conseguentemente, il necessario l'impegno di spesa e non ha provveduto, se non forse parzialmente, al pagamento del debito.

Per le considerazioni già ampiamente illustrate in punto di diritto, osserva il Collegio che gli enti locali, oltre a non poter, comunque, prevedere una rateizzazione superiore al triennio - che rappresenta un'eccezione "ex lege" all'esigenza del tempestivo riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio - in presenza di una regolare copertura di spesa, a maggior ragione, non possono persistere nella omessa individuazione delle risorse che dovrebbero finanziare un debito fuori bilancio riconosciuto nel 2014.

Ebbene, da quanto riferito dai rappresentanti del Comune di Accadia, nel corso della discussione orale, l'ente ha nel 2014 riconosciuto un debito fuori bilancio prevedendo la copertura, per una parte, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e, per la quota residua, con risorse derivanti dai proventi da alienazioni di beni patrimoniali.

Le suddette entrate da alienazione non si sono mai realizzate, determinando, conseguentemente, l'impossibilità di estinguere, nei tempi e modi previsti dalla legge, le obbligazioni liquide ed esigibili già riconosciute e, solo teoricamente, coperte in sede di riconoscimento dei debiti.

In altri termini, si è concretizzata la violazione degli artt. 193 e 194 del Tuel, in quanto il comune ha disatteso l'obbligo di adottare i provvedimenti correttivi idonei a garantire l'effettivo ripiano dei debiti ed a ripristinare gli equilibri generali di bilancio, entro i termini fissati per l'adozione del provvedimento di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica del permanere degli equilibri.

Invero, l'ente avrebbe dovuto provvedere tempestivamente a verificare l'attendibilità delle previsioni iniziali, la residua possibilità di realizzazione delle entrate e, conseguentemente, si sarebbe dovuto attivare per reperire le necessarie risorse di bilancio e finanziare interamente i debiti già riconosciuti. La suddetta operazione di finanziamento dei debiti avrebbe dovuto, contestualmente, essere accompagnata dall'assunzione dei relativi impegni di spesa, e non invece, come ha fatto il Comune di Accadia, determinare solo un parziale finanziamento mediante l'avanzo di amministrazione -tra l'altro d'incerto ammontare- ed il rinvio agli esercizi successivi degli atti necessari per il reperimento di

adeguate risorse. In disparte, le conseguenze che ne potrebbero essere derivate in termini di calcolo delle "spese finali", ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Infine, evidenzia il Collegio che l'eventuale permanenza in bilancio di una cospicua quota parte di residui attivi -rivenienti dalla prevista futura alienazione di beni patrimoniali- potrebbe essere sintomatica, con ogni probabilità, della mancata, o quantomeno parziale, attuazione dei principi contabili posti a fondamento del sistema di bilancio armonizzato, ai quali gli enti locali si sarebbero dovuto attenere, in prima battuta, in sede riaccertamento straordinario dei residui (cfr. punto 9.3, Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011) e, a regime, ai sensi del punto 3.13.

Invero, il punto 3.13, Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, prevede che: *"...Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.*

L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l'accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell'anno successivo...".

A tal proposito, la Sezione si riserva di verificare, in occasione del controllo di gestione finanziaria sul rendiconto 2015, se il Comune di Accadia ha correttamente posto in essere tutti gli adempimenti prodromici ed immediatamente successivi richiesti dalla nuova contabilità armonizzata. Fermo restando, che un'errata contabilizzazione dei residui attivi, potrebbe aver determinato un risultato di amministrazione non corrispondente all'effettiva situazione finanziaria del comune, se non addirittura aver occultato uno stato di disavanzo reale.

Infine, rileva il Collegio che il Comune di Accadia non ha trasmesso copia del questionario dei debiti fuori bilancio e dei disavanzi compilato per la Sezione Autonomie, nonostante le reiterate richieste formulate in via istruttoria, né ha compilato il questionario relativo al rendiconto 2015.

10.-Anticipazione di liquidità ex art. 1 comma 13 del D.L. n. 35/2013

In sede istruttoria è stato chiesto al comune indicare la modalità di contabilizzazione in bilancio delle somme incassate a titolo di anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP., e di precisare se è stata garantita la sterilizzazione di tali entrate al fine di evitare effetti espansivi della spesa.

L'ente nelle memorie trasmesse sia nel corso dell'istruttoria, che in prossimità dell'adunanza collegiale, non ha fornito alcun chiarimento in merito; tuttavia, nel corso della discussione orale ha dichiarato che le anticipazioni sono state interamente accertate nel titolo V e totalmente impegnate nel titolo III nel bilancio 2013; mentre, a seguito del riaccertamento straordinario, è stato predisposto un adeguato accantonamento nell'avanzo

di amministrazione per le somme residue.

Rammenta il Collegio che la questione relativa alla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, dell'anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del D.L. n. 35/2013, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione, è stata esaminata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17/12/2015.

Con la suddetta deliberazione sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: *"...Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".*

"L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

"L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

La Sezione si riserva di acquisire tutta la documentazione necessaria per verificare la corretta contabilizzazione nei bilanci consuntivi 2015 e 2016 dell'anticipazione di liquidità trasferita al comune. Anche con riferimento a tale rilievo, il Collegio evidenzia che il Comune di Accadia ha omesso di ottemperare all'obbligo di fornire i necessari chiarimenti e di presentare la documentazione idonea a supportare quanto affermato nel corso dell'adunanza collegiale; invero, non è stato neanche possibile controllare l'"evoluzione contabile" di tale voce di bilancio al 31 dicembre 2014 ed al 1° gennaio 2015.

E' evidente che nel caso in cui il comune non dovesse aver provveduto nel corso degli esercizi successivi al 2013, alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità interamente accertata ed impegnata nel 2013, si verificherebbe un'alterazione del *quantum* del risultato di amministrazione.

11.-Parametri di deficitarietà

Il Comune di Accadia nell'esercizio finanziario 2014 ha violato tre parametri di deficitarietà; nello specifico i parametri di deficitarietà n. 2 e n. 3 (che misurano il volume degli accertamenti di competenza e a residui), e il parametro n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente in ciascun esercizio considerato). Nel corso d'istruttoria era stato chiesto al comune di fornire il calcolo delle percentuali violate riferite agli esercizi 2014 e 2015, e di relazionare in merito alle vicende gestionali che avevano determinato il superamento dei suindicati valori. L'ente non ha trasmesso quanto richiesto, ma si è limitato ad allegare il prospetto dimostrativo dei parametri di deficitarietà.

Rammenta il Collegio che l'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I parametri obiettivi sono stati fissati con Decreto Ministeriale che prevede per i Comuni il numero di 10 parametri di riferimento. Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n. 5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi. Si precisa che la condizione di ente strutturalmente deficitario non coincide con lo stato di dissesto finanziario disciplinato dall'art.244 del D.Lgs. n. 267/2000.

I parametri di deficitarietà violati nel 2014 da parte del Comune di Accadia, soprattutto se considerati nella loro contemporanea e contestuale sussistenza, sono tutti indicativi di gravi problematiche nella gestione della liquidità, sia sotto il profilo delle riscossioni (parametri 2 e 3 che determinano l'entità degli accertamenti di competenza e a residui), che dei pagamenti (parametro n. 4 che registra l'entità dei residui passivi di parte corrente, rapportati agli impegni della medesima spesa corrente). Così come si è avuto modo di evidenziare nei paragrafi precedenti, l'ente ha fatto ricorso sia all'anticipazione di tesoreria che di liquidità per fronteggiare debiti liquidi ed esigibili, i quali, evidentemente, non potevano essere estinti utilizzando risorse disponibili in cassa. Invero, non essendo stato fornito il dato sull'esatta entità di tale debitoria, nonostante le reiterate richieste istruttorie, il Collegio non è in grado di verificare con esattezza se, all'attualità, permangono ancora debiti liquidi ed esigibili insoluti e, pertanto, si riserva di approfondire tale problematica all'esito delle misure correttive che l'ente dovrà adottare a seguito della presente pronuncia.

12.- Discrasia tra residui attivi del titolo IV e V e residui passivi del titolo II

Con riferimento al rilievo attinente alla discrasia tra i residui attivi dei titoli IV e V ed i residui passivi del titolo II, verificata sia con riferimento all'entità complessiva dei residui (pari ad € 2.073.229,10), che in relazione ai soli residui vetusti (pari ad € 645.395,45), l'ente non ha fornito chiarimenti in ordine alle molteplici richieste istruttorie (per es. motivazione del mantenimento in bilancio, aggiornamento delle movimentazioni ecc.), ma si è limitato a trasmettere l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014.

Inoltre, nel corso della discussione orale è stato affermato che l'utilizzo di fondi vincolati è avvenuto nel corso dell'esercizio, ma che è stata anche garantita la regolare ricostituzione. Tuttavia, nella relazione del Segretario comunale in data 29 aprile 2015, redatta in occasione dell'approvazione della relazione al consuntivo 2014 (e trasmessa unitamente alle controdeduzioni in data 4 aprile 2017), è riportata al punto 3 la seguente considerazione: *"...La mole di residui passivi, in particolare di parte capitale, denota la presenza in bilancio di un'importante massa debitoria verosimilmente non appropriatamente finanziata, o comunque, inizialmente finanziata con risorse, per loro stessa natura vincolata, che tuttavia potrebbero essere state nel tempo incassate, e destinate ad altre spese. Tale evenienza risulta essersi verificata con i fondi Terremoto di cui alla determina settore LL.PP. della Regione Puglia n. 102 del 26.11.2007, per € 621.521,60, le cui reversali d'incasso attestano l'avvenuta erogazione del finanziamento, cui non risulta corrispondere, nel corso degli anni, la destinazione dei fondi vincolati nell'avanzo. Infatti, non sono stati apposti negli esercizi precedenti vincoli sulla cassa, né è stata accertata l'esistenza di somme vincolate. La mancanza di una contabilizzazione che distingue la parte del fondo cassa costituita da fondi liberi da quella alimentata da fondi vincolati non garantisce la completa verificabilità del corretto impiego delle risorse per specifiche finalità di legge (...) Peraltro, la necessità di procedere a ricostituire dette somme era stata già segnalata dal precedente Segretario Comunale Dr. Zurlo, con nota prot. 4149 dl 1.10.2014 ..."*.

Alla luce di quanto suindicato, e nonostante la carenza di ulteriori elementi di valutazione in ordine alla suddetta criticità, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il Comune di Accadia, con ogni probabilità, ha violato -già a decorrere dagli esercizi passati- l'obbligo di ricostituire le somme a destinazione vincolata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 195 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

A tal proposito, si rinvia alle <<Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce del disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126>> elaborate dalla Sezione delle Autonomie con

deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/INPR.

Rammenta, infine, il Collegio che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, è applicabile il punto 10.6, all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 il quale dispone che: "...All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data...".

In occasione della verifica sul rendiconto riferito all'esercizio 2015, la Sezione accerterà se il Comune di Accadia ha correttamente applicato le suindicate prescrizioni normative.

13.- Somme per accensione di mutui, riscontro dei risultati della gestione, movimentazione nell'anno 2014 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010, servizi conto terzi, rapporto sulla tempestività dei pagamenti, contenimento delle spese, organismi partecipati, rispetto del patto di stabilità, spese per il personale, contrattazione integrativa, atti di transazione, riaccertamento straordinario dei residui, mancanza dati Sirtel dal 2012 al 2015

In relazione alle criticità su evidenziate, il Collegio prende atto che il Comune di Accadia, non ha fornito le informazioni e la documentazione richieste in via istruttoria e successivamente sollecitate in sede di deferimento; né è stato in grado, nel corso dell'adunanza pubblica, di relazionare in merito; invero, la documentazione pervenuta risulta, incompleta, insufficiente ed in alcuni casi inconferente rispetto alle molteplici problematiche gestionali e contabili rilevate.

E' da considerarsi particolarmente grave l'omessa comunicazione dell'elenco dei debiti liquidi ed esigibili non estinti al 31 dicembre 2015, soprattutto in considerazione della reiterata violazione da parte del Comune di Accadia, del parametro di deficiarietà n. 4 che, come già specificato, misura l'entità della debitoria di parte corrente iscritto nel bilancio.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013, ha introdotto diverse novità in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l'articolo 7 comma 4, prescrive che, entro il 15 settembre 2013, le amministrazioni debitorie devono produrre, attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e che, al momento della comunicazione, non risultano ancora estinti, contestualmente, devono essere riportati i dati identificativi del creditore.

Il successivo comma 4 bis, disciplina "a regime" tale obbligo di comunicazione, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono

trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La normativa è finalizzata, tra l'altro, a garantire che i creditori delle pubbliche amministrazioni possano avvalersi di questa forma di comunicazione per vedersi riconosciuta la certificazione di tali crediti; infatti, la suindicata comunicazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del D.L. 35/2013, equivale a certificazione.

Al fine di rendere, ancor più pregnante la tutela dei creditori delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha previsto al successivo comma 7 che: *"...in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta..."*.

Considerato che agli adempimenti previsti in merito alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, sono soggetti anche gli enti locali, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che appare gravemente censurabile la condotta del Comune di Accadia che, pur in presenza di un espresso obbligo di legge e a fronte di reiterate richieste di chiarimenti da parte di questa Sezione di controllo, non ha inteso, a tutt'oggi, fornire i dati e le informazioni necessarie, tanto più che avrebbe già dovuto effettuare tale adempimento ai fini della suindicata certificazione.

Conclusioni

Gli esiti dell'istruttoria effettuata da questa Sezione sul rendiconto 2014 del Comune di Accadia, sono stati fortemente condizionati dalla condotta omissiva ed elusiva dell'ente che, nonostante i vari solleciti, non ha fornito i chiarimenti e la documentazione per i necessari approfondimenti.

Come si è già avuto modo di approfondire nei precedenti paragrafi, il riscontro è stato del tutto parziale, incompleto e, in alcuni casi, contraddittorio ed incongruo, tanto da far dubitare dell'attendibilità delle informazioni rese e della veridicità dei dati di bilancio trasmessi.

In altri termini, l'ente non ha consentito al Collegio, per un verso, di valutare l'effettiva situazione finanziaria del comune, e per l'altro di verificare se sono stati correttamente posti in essere alcuni adempimenti di legge.

Il Collegio, infatti, oltre alle molteplici criticità esaminate nei precedenti paragrafi, non è stato posto nelle condizioni di conoscere, con riferimento al periodo in esame, né l'ammontare dei debiti liquidi ed esigibili sussistenti al 31 dicembre 2015, né i tempi medi di pagamento, né gli esiti dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, né se è stato adottato il piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014 e la successiva relazione tecnica, né se sono stati rispettati i limiti alla spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e 562 della L. n.

296/2006, né se sono state correttamente costituite le risorse per la contrattazione collettiva decentrata, né la contabilizzazione dei servizi in conto terzi ecc.

A quanto suesposto, si aggiunge la considerazione che le numerose carenze informative e documentali riscontrate, contribuiscono a vanificare l'efficacia del costante ed adeguato controllo svolto dalla Corte sulle gravi irregolarità contabili, oltre ad incidere negativamente sulla verifica dell'adeguatezza delle misure correttive che il comune deve adottare ai sensi di legge.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Accadia (FG) adotta specifica pronuncia accertando che:

1) risulta gravemente pregiudizievole del regolare svolgimento dell'attività di controllo posta in essere da questa Sezione in adempimento di uno specifico obbligo di legge, la condotta reiteratamente omissiva ed elusiva tenuta dal Comune di Accadia, sia nel corso dell'attività istruttoria che durante la fase collegiale;

2) costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente:

- le incongruenze nel calcolo del risultato della gestione di competenza e le irregolarità nella gestione dell'anticipazione di tesoreria nei termini indicati in parte motiva;
- le incertezze relative alla qualificazione ed applicazione dell'avanzo di amministrazione;
- la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti;
- il disallineamento dei dati nel calcolo del risultato di amministrazione;
- il mancato accantonamento per il finanziamento di passività potenziali;
- l'incompletezza dei dati relativi all'anticipazione di tesoreria ed alla anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013;
- le criticità nella verifica dei dati relativi al recupero dell'evasione tributaria;
- le problematiche inerenti alla gestione dei debiti fuori bilancio;
- la violazione dei parametri di deficitarietà strutturale;
- la discrasia tra residui attivi del titolo IV e V e residui passivi del titolo II complessivamente considerati e violazione dell'art. 195 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

1) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 328, comma 2, del codice penale, l'ente provveda alla trasmissione della documentazione richiesta da questa Sezione in via istruttoria, in sede di deferimento e con la presente pronuncia specifica, nonché fornisca tutti i chiarimenti in maniera precisa, analitica e puntuale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, con l'espresso avviso che, in difetto, si provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente;

- 2) che da parte dell'ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità;
- 3) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Accadia (FG), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare e all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 4) che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante e proceda a modificare sulla piattaforma Siquel i prospetti erroneamente compilati;
- 5) che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione dei provvedimenti correttivi richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 26 aprile 2017

Il Relatore
F.to Rossana De Corato

Il Presidente
F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 5 luglio 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo